



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/11/2023)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

EUROFER è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 27/11/2023)

##### Fonte istitutiva:

Il Fondo è costituito in base all'accordo istitutivo stipulato in data 3.3.1999, sottoscritto in attuazione del CCNL del 6.2.1998, tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMA-CONFISAL e integrato dei successivi accordi elencati di seguito:

- CCNL delle Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto in data 16.4.2003;
- CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto in data 20.07.2012;
- CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane sottoscritti in data 16.12.2016 per le società FS Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., Italcertifer S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Rail S.r.l.;
- Accordo del 22 marzo 2022 di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane sottoscritti in data 16.12.2016.

L'accordo istitutivo è stato successivamente integrato dall'accordo sottoscritto in data 20.4. 2007 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di AGENS, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, ORSA, FAST Ferrovie, UGLAF (di seguito denominati "fonte istitutiva").

Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella successiva sezione "Contribuzione".

##### Destinatari:

Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità di servizio nei cui confronti trovano applicazione:

- a) il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane
- b) gli accordi aziendali riportati nella successiva sezione "Contribuzione"
- c) i lavoratori per i quali è prevista l'adesione contrattuale per effetto del versamento del contributo stabilito nelle Fonti Istitutive di riferimento e/o nei verbali di accordo riportati nella successiva sezione "Contribuzione".

Sono destinatari del Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eurofer, possono essere altresì associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti dalle imprese, appartenenti a settori merceologici anche diversi da quelli indicati al comma 1 lett. a) del presente articolo, facenti parte del Gruppo FS o controllate/collegate dalle imprese del gruppo stesso, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- b) i lavoratori dipendenti da imprese, operanti nel settore merceologico del trasporto ferroviario di beni e persone e autorizzate all'esercizio di tale attività da parte del Ministero dei Trasporti e del Gestore dell'Infrastruttura, nei cui confronti trovano applicazione contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Eurofer;
- c) i lavoratori dipendenti che siano occupati nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti appaltati da imprese del "Gruppo FS" ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Organizzazioni Sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione Eurofer;
- d) i lavoratori pensionati già iscritti al Fondo che non abbiano riscattato la loro posizione;
- e) i beneficiari, ovvero coloro che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

I lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti punti, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Eurofer, possono divenire associati a Eurofer stesso a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in Eurofer e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Eurofer.

### Contribuzione

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, indicati nella tabella di seguito riportata.

Nel caso di adesioni contrattuali la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del D.Lgs. 252/2005 (c.d. contribuzione da abbuoni).

L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

La misura del contributo del datore di lavoro e del lavoratore viene computato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo i rispettivi CCNL.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa in cui sono indicate la misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione applicata.

<b>Ferrovie dello Stato Italiane Spa, R.F.I. Spa, Trenitalia Spa, Ferservizi Spa, Italferr Spa, Fs Sistemi Urbani Srl, Italcertifer Spa, Mercitalia Rail Srl, Cremonesi Workshop Srl, Mercitalia Logistics Spa, Nugo Spa, Fondazione Fs Italiane Spa, Fs Technology Spa, Trenitalia Tper Scarl, Fs International Spa, Terminali Italia Srl, FS Security Spa, Fondo Eurofer, Mercitalia Shunting &amp; Terminal Srl</b>						
CCNL della Contrattuale (ipotesi di accordo)	della attività 16.12.2016	Mobilità/Area ferroviarie	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
				Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
CCNL della Contrattuale (ipotesi di accordo)	della attività del 22.03.2022	Mobilità//Area ferroviarie				
Accordo aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 (solo GRUPPO FS; Terminali Italia Spa, Fs Security Spa)						
Accordo aziendale di Gruppo FS Italiane del 22.03.2022 (solo GRUPPO FS, )						
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993			100%	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993			33% <sup>(2)</sup>	1%	2%	
Contribuzione contrattuale					100€	
Verbale di accordo 27.04.2022 Società Mercitalia Shunting & Terminal Srl						
Verbale di accordo del 11.05.2022 Terminali Italia Spa						
Verbale di accordo del 21 novembre 2022 FS Security Spa						
Verbale di accordo 18 gennaio 2023 Fondo Eurofer (non prevede la contribuzione contrattuale)						

<b>Anas SpA, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., Anas International Enterprise S.p.A., Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A.</b>				
CCNL GRUPPO ANAS del 19.12.2016 e rinnovo del 10.12.2019	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	29% <sup>(2)</sup>	1%	1%	
Lavoratori ex INPDAP con buonuscita	0%	1%	1%	
Contribuzione contrattuale			1%	

<b>Rail Cargo Carrier Italy Srl</b>				
Accordo 27.03.2007 - Accordo 01.12.2021 – CCAL 30.04.2018	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% <sup>(2)</sup>	1%	1%	
Contribuzione contrattuale			100€	

<b>Veneto Strade S.p.A.</b>				
CCNL Gruppo Anas del 03.05.2005	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	29% <sup>(2)</sup>	1%	1%	

<b>Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.</b>				
Accordo 28.12.2011 e CCAL 20.02.2019	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	Minimo 50% <sup>(2)</sup>	1%	1%	

<b>Trenord Srl (solo per personale trasferito ex ramo Trenitalia Spa)</b>				
Accordo 11.11.2009	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>(1)</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% <sup>(2)</sup>	1%	1%	

Aziende di cui agli accordi riportati a margine tabella				
	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% <sup>(2)</sup>	1%	1%	
Contratto aziendale Verbale di accordo del 13.02.2007 Rail Traction Company Spa Accordo aziendale di confluenza 09.05.2007 Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - CICTL Verbale di accordo 04.06.2007 Wasteels International Italia Verbale di accordo 25.06.2007 Global Service Logistics Srl Verbale di accordo 21.07.2007 Cremonini Spa Verbale di accordo 31.07.2007 FS Cargo Contratto aziendale per i dipendenti di ERF Spa del 14.12.2017				

Aziende di cui agli accordi riportati a margine tabella				
	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal secondo mese successivo all'adesione
Verbale di accordo 09.01.2007 FISE e ANCP Verbale di accordo del 09.05.2007 Coop. di Facchinaggio Luigi Morelli Verbale di accordo 22.05.2007 Coop Staff S.C.M.P e Coop. LG Service S.C.M.P. Verbale di accordo 27.02.2019 Fer-Sud arl Verbale di accordo del 26.02.2020 FCF Multiservice soc. coop. Verbale di accordo del 23.06.2020 Mast Spa Verbale di accordo del 30.06.2020 Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Roma Verbale di accordo del 24.07.2020 Sistemi Integrati Srl Verbale di consultazione sindacale per affitto di azienda 20.09.2020 Euralba Srl – Brio Group soc. coop. Consortile arl Verbale di accordo del 30.09.2020 Fermag Srl Verbale di accordo del 12.11.2020 So.tr.a.f. Srl Verbale di accordo del 15.12.2020 L'Operosa Spa Verbale di accordo aziendale 03.03.2021 BLS Cargo Italia Srl Verbale di accordo 29.03.2021 Pro & Out service soc. coop Verbale di accordo 16.07.2021 B&B Service soc. coop. Verbale di accordo 26.10.2021 International Trading Srl Verbale di cambio appalto 28.04.2022 Consorzio Stabile CMF Verbale di cambio appalto 09.05.2022 Samsic Italia Spa Verbale di cambio appalto 28.04.2022 Italiana Facility Management Spa Verbale di Esame Congiunto 28.09.2018 Rekeep Spa oggi Rekeep Rail Verbale di cambio appalto 28.04.2022 Nuove Tecnologie Applicate SRL Verbale di Accordo 07.11.2022 Cooperativa Portabagagli Pluriservizi Società cooperativa a r.l. Verbale di Accordo 07.03.2023 Samsic Italia Spa Verbale di Accordo 31.05.2023 Consorzio Stabile Fer-Log Verbale di Accordo 25.05.2023 La Gardenia Srl				

<sup>(1)</sup> Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

<sup>(2)</sup> Il lavoratore di prima occupazione antecedente al 29.4.1993 può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR dandone comunicazione alla propria azienda, secondo le modalità previste dalla stessa.

#### - Contribuzione soggetti fiscalmente a carico:

Per i soggetti fiscalmente a carico la misura e la periodicità della contribuzione è libera e può essere effettuata dall'aderente con le modalità previste indicate sul sito [www.fondoeurofer.it](http://www.fondoeurofer.it).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di EUROFER nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.